



Gli atti telematici e le copie telematiche nel PCT tra normativa del CAD, Regole Tecniche e la Legge 132/2015

P15060 - Il processo civile telematico (IV edizione) - Napoli, 23 Settembre 2015

P15071 - Il processo civile telematico (IV edizione) - Napoli, 21 Ottobre 2015



Avv. Roberto Arcella

Foro di Napoli

Centro Studi Processo Telematico

SOMMARIO

Sommario

1. DALLO SCRITTO SU CARTA ALLO SCRITTO INFORMATICO: LA "FORMA TELEMATICA"	2
2. LA "SCRITTURA" E LA TRASPOSIZIONE DEL RELATIVO CONCETTO NEL DOCUMENTO INFORMATICO	3
3. IL <i>FILE</i> INFORMATICO E IL "DOCUMENTO": LE REGOLE E LE SPECIFICHE TECNICHE	4
4. IL SUPERAMENTO DELLA TRADIZIONALE DICOTOMIA ORIGINALE-COPIA DEI DOCUMENTI ANALOGICI	9
LA "COPIA" IN INFORMATICA E LA "COPIA" NEL C.A.D.	9
5. ORIGINALI, COPIE E DUPLICATI NEL C.A.D.	9
DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA	10
6. COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI	13
7. COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI	14
8. I DUPLICATI INFORMATICI	15
9. L'ALLEGAZIONE INFORMATICA	17
UN CASO PARTICOLARE DI ALLEGAZIONE INFORMATICA: LA PROCURA AD LITEM CARTACEA E LA QUESTIONE DELLA RELATIVA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'	17
10. LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' DA ANALOGICO A DIGITALE NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO	19
L'ATTO ANALOGICO NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA	19
11. COPIE ED ESTRATTI INFORMATICI DI DOCUMENTI INFORMATICI	21
12. COPIE ED ESTRATTI INFORMATICI DI DOCUMENTI INFORMATICI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO	22
13. LA REDUCTIO AD UNUM DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' CON LA LEGGE 132/2015: ASPETTI PROBLEMATICI	24

1. DALLO SCRITTO SU CARTA ALLO SCRITTO INFORMATICO: LA “FORMA TELEMATICA”

Il concetto di “*forma*” degli atti è in generale mutuato dal diritto sostanziale: nel codice civile essa viene per lo più riferita ai negozi giuridici quale veste esteriore del negozio stesso (scritto o verbale) o, meglio, quale mezzo attraverso cui la volontà negoziale si manifesta all'esterno. In ambito processuale la forma scritta viene ricondotta ai “documenti”, nell’accezione del CARNELUTTI (1957, 85) di “*rappresentazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti*”) e, quindi, sia come “atti” (processuali) che come “prove documentali” (art. 2712 e ss. c.c.).

Nel processo civile v’è un totale predominio dell’utilizzo forma scritta, laddove la forma orale è riservata a specifici momenti: dalla trattazione (art. 180 c.p.c.), alle discussioni ex artt. 281 *quinquies* e 281 *sexies*, dalla discussione orale ex art. 429 cpc nel rito del lavoro alle prove orali per testimoni e per interpello. Anche ciò che avviene oralmente nel processo, però, necessita di un minimo di documentazione: il “verbale”, anch’esso inevitabilmente in forma scritta.

Quando si parla di “*forma telematica*” degli atti processuali l’espressione non è del tutto corretta: l’atto processuale telematico è pur sempre un atto “scritto”, che contiene necessariamente una rappresentazione visiva di segni grafici e di espressioni linguistiche destinate ad essere percepita nella tradizionale semantica degli scritti dalle altre parti e dal Giudice: è diverso solo il modo in cui questo scritto viene generato, trasmesso, consultato dall’occhio umano e conservato.

Viceversa, l’espressione “*forma telematica*” diviene corretta se riferita ad una particolare categoria di documenti informatici, vale a dire quelli che sono e restano destinati ad un’interpretazione del linguaggio informatico da parte delle “macchine” (la “*rappresentazione di dati*” cui pure si riferisce l’art. 1 del C.A.D.) e non anche ad essere percepiti in via diretta ed immediata dall’interlocutore. Si tratta di una categoria di documenti informatici “di servizio”, la cui rilevanza nell’ambito del processo sta assumendo contorni sempre più netti: si pensi alla rilevanza di documenti quali il *DatiAtto.xml* destinato ad essere “interpretato” da macchine in sede di deposito telematico degli atti: tale documento informatico contiene infatti alcuni dati, in forma strutturata, solo a fatica interpretabili dall’occhio umano e deputati a svolgere determinate funzioni automatizzate, quali l’individuazione del fascicolo di riferimento e la popolazione dei campi del *database* che costituisce i registri di cancelleria.

A tal proposito, pur avendo nel processo rilievo preponderante le attività realizzate con la scrittura, per quanto informatica (i.e.: il contenuto degli scritti difensivi e dei provvedimenti), l’importanza che assumono i documenti intesi come mera rappresentazione di dati non è marginale: si pensi ai provvedimenti giurisdizionali che sempre più spesso si ha occasione di leggere e che prendono in considerazione anche il

contenuto di simili documenti onde stabilire se un'attività processuale sia o meno stata svolta correttamente e tempestivamente¹.

2. LA "SCRITTURA" E LA TRASPOSIZIONE DEL RELATIVO CONCETTO NEL DOCUMENTO INFORMATICO

Oggetto delle riflessioni che seguono sono tuttavia gli atti ed i provvedimenti "scritti".

Il concetto di "scritto" e di "scrittura" sono storicamente legati all'utilizzo dell'inchiostro (o, più recentemente, dal *toner*) che imprime la carta. Di ciò sono testimonianze le numerose "regole tecniche" per la redazione degli scritti: l'art. 6 del r.d.l. 19/12/1936 n. 2380, convertito in L. 1041 del 1937, stabiliva che l'inchiostro per gli atti scritti a mano «*deve garantire la stabilità delle scritture, e perciò deve essere senza anilina né materie corrosive, resistenti alla luce e alle materie coloranti*». Precisava poi che erano ammessi «*inchiostri contenenti sostanze ferrose*», mentre per gli atti scritti a stampa disponeva che essa «*deve essere fatta con inchiostri grassi*» e che era da escludere «*il metodo rotocalcografico*».

Analogamente, il d.p.c.m. 3.8.1962, emanato a seguito della L. 251 del 14/4/1957, sulla redazione a macchina degli atti pubblici, stabiliva che le caratteristiche dei nastri dattilografici ad inchiostrazione indelebile ammessi per la stesura a macchina degli atti pubblici in genere con l'utilizzo del "*nero fisso*". L'art. 67 del Regolamento notarile recita testualmente che "*per la scritturazione degli atti originali... deve adoperarsi inchiostro indelebile*".

A ciò si aggiungono norme sulla c.d. "chiarezza espositiva": l'art. 53 L.N: stabilisce che l'atto va scritto in carattere «*chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature*».

Solo molto più tardi, con la Legge sull'informatizzazione della P.A. (dlt 39/1993) e con il relativo Regolamento (DPR 513/1997) si individueranno concetti come quello di documento informatico (con una formula poi recepito nel CAD) e poi con l'art. 7 del T.U. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) si affermerà che "*i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo atto a garantire la conservazione nel tempo*".

Le difficoltà di approccio al processo telematico nascono proprio da ciò: ovvero dalla difficoltà, potremmo dire psicologica, di sganciare il concetto inveterato di "*scritto*" e di "*documento*" dall'uso della carta e dell'inchiostro per affidarsi a qualcosa di immateriale (i *files*). Il rapporto tra documento e la sua percezione ed elaborazione intellettuale, nel

¹ "*Pare certo che l'errore si sia verificato nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l'atto da depositare e contenere "le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo" (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto 16.4.2014), ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti. Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo (art. 156 cpv. c.p.c.). Il deposito in cancelleria ha infatti la funzione di comunicare la memoria alla controparte (art. 170 co. 4 c.p.c.), oltre che al giudice. Questa funzione viene del tutto a mancare se l'atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzato altrove" (Ord. Trib. Torino 11.06.2015 – R.G. n. 18336/14).*

secondo caso, viene mediato dall'utilizzo degli strumenti informatici o, nella maggior parte dei casi, in seconda battuta affidato alla stampa dei documenti, che riconduce l'utente al primitivo concetto di scritto. Il comune denominatore tra la forma scritta informatica (o comunque tra la possibilità di rappresentare fatti e cose mediante documenti immateriali) e la "carta" è costituito dalla capacità degli uni e degli altri di veicolare informazioni, concetti, manifestazioni di volontà con valore giuridico.

E si tratta di una difficoltà di approccio che ha riguardato anche il Legislatore (difficoltà questa collegata in verità all'impossibilità pratica di informatizzare di colpo ogni settore della P.A. e tutti i rapporti tra Cittadini e tra Cittadini e P.A.) preoccupatosi anche di regolamentare le copie analogiche di documenti informatici (oltre che di copie informatiche di documenti analogici), come si vedrà più avanti.

3. IL *FILE* INFORMATICO E IL "DOCUMENTO": LE REGOLE E LE SPECIFICHE TECNICHE

L'art. 1 lettera p) del C.A.D., che definisce il documento informatico come "***la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti***" costituisce il *trait d'union* tra il concetto di "*file* informatico" e "documento" nell'accezione tradizionale. Si sancisce per legge che il contenuto di un documento può avere una rappresentazione informatica, ovvero essere "fatto di *bit*" piuttosto che di carta intrisa di inchiostro: il file informatico viene in rilievo non (solo) per il "linguaggio macchina" con cui è stato creato o per le sequenze di bit che lo compongono, ma per il risultato concreto che esso produce in termini di capacità di rappresentare atti, fatti o dati che siano suscettibili di percezione con i sensi umani e di elaborazione intellettuale.

A ben vedere, però, il concetto non è autosufficiente: il passaggio tra una sequenza di *bit* e qualcosa di percepibile attraverso gli umani sensi non è così immediato come si potrebbe pensare, e lo stesso significato di "rappresentazione informatica" è troppo ampio: così come lo scritto "inchiostro-su-carta" a aveva richiesto le regole tecniche sopra ricordate dell'inchiostro nero indelebile e della chiarezza espositiva, così la percepibilità dei contenuti con i sensi umani di documenti immateriali richiede l'applicazione di regole certe.

Entrano quindi in gioco le "regole tecniche" che il CAD prevede all'art. 71, sancendo – come principio generale, al comma 1 *ter*, introdotto dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 – che "*Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea*".

Se non esistessero "regole tecniche" nel C.A.D., qualunque *file* informatico potrebbe contenere informazioni, rappresentazioni di cose o fatti, ma il relativo utilizzo potrebbe essere non alla portata di tutti, sia per ragioni fisiche (per es. utilizzo di caratteri troppo piccoli o non leggibili se non da monitor con specifiche caratteristiche), sia per la

peculiarità dei formati adoperati e la conseguente difficoltà di reperire i *software* per la relativa lettura.

Le regole tecniche ex art. 71 CAD stanno insomma ai documenti informatici come l'art. 6 del r.d.l. 19/12/1936 n. 2380 e succ. modd. stanno allo scritto su carta.

L'art. 71, comma 1 *ter*, C.A.D.² impone allora alla P.C.M. ed ai Ministeri interessati alla redazione di qualsivoglia regola tecnica che discenda dal CAD di adeguarsi

- a. ai requisiti tecnici di **accessibilità**
- b. agli "**standard**" internazionali, ovvero a quell'insieme di norme, raccomandazioni o specifiche ufficiose o ufficiali, puramente convenzionali, prestabilite da un'autorità e riconosciute tali con lo scopo di rappresentare una base di riferimento o paradigma codificato per la realizzazione di tecnologie fra loro compatibili e interoperabili, che siano componenti hardware, software o infrastrutture di rete.

I requisiti tecnici di **accessibilità** riguardano essenzialmente la possibilità di fruire dei documenti in più forme: per esempio, ingrandendo i caratteri o le immagini o separando le une dalle altre, consentendo all'utente di utilizzare alternativamente la tastiera o il mouse, garantendo all'utente tempo sufficiente per leggere i documenti, evitando di utilizzare contenuti che possano provocare crisi epilettiche, consentendo all'utente di trovare contenuti e di determinare la propria posizione nelle pagine e così via.

L'altro requisito, ovvero la corrispondenza delle regole agli **standard internazionali**, muove dai risultati dell'esperienza e dello sviluppo tecnologico secondo il principio dello "stato dell'arte": le regole "standard" vengono approvate da un organismo regionale, nazionale, sovranazionale o internazionale di normazione riconosciuto.

Il più noto di essi è l'**ISO**³, l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (*International Organization for Standardization*), una ONG che ha sede a Ginevra e che si occupa di formulare norme per gli standard di qualità praticamente in ogni settore.

Altrettanto noto è l'organismo che si occupa delle regole per il funzionamento della rete Internet, il World Wide Web Consortium (W3C), "*una comunità internazionale in cui le Organizzazioni Membro, uno staff full time, e gli utenti lavorano insieme per sviluppare*

² 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole.

1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

³ La fortuna di questo acronimo risiede nel fatto che esso rievoca anche la parola greca ἴσος ("uguale") e quindi il significato di "uniformità".

*standard Web. Guidato dall'inventore del Web Tim Berners-Lee e dal CEO Jeffrey Jaffe, la missione del W3C è di portare il Web fino al massimo del suo potenziale"*⁴.

Per essere chiari e per dare un'idea immediata di cosa siano questi *standard* informatici, si pensi al formato "*pdf*" (Portable Document Format), ovvero al formato dei documenti informatici più diffuso al mondo e non a caso adottato quale formato principale nelle regole tecniche per il PCT: il suo utilizzo diffuso a livello planetario è il risultato appunto di un processo di standardizzazione, nato dall'ideazione e dal progressivo perfezionamento di un tipo di documento suscettibile di essere letto sotto più sistemi operativi senza perdere le proprie caratteristiche, di impaginazione, di caratteri, di colore e via dicendo (*PDF/A*, difatti, è uno standard ISO pubblicato il 1º ottobre 2005 con l'identificativo **ISO 19005-1:2005**).

Le "*Regole*", poi, sono completate dalle "*Specifiche*", ovvero da Provvedimenti dei Direttori Generali dei dipartimenti interessati volti ad indicare gli aspetti di dettaglio più tecnici. Nel processo civile telematico esistono regole tecniche e specifiche tecniche *ad hoc*: le prime sono contenute nel DM 44/2011 e le seconde nel Provvedimento del Direttore Generale SIA da ultimo aggiornato il 16/4/2014.

Va subito detto – ed è questo uno degli argomenti maggiormente discusso tra gli appassionati di processo telematico – che le regole e le specifiche tecniche previste per il processo civile telematico (DM 44/2011) sono state approvate prima di quelle che l'art. 20 del C.A.D., richiamando l'art. 71 dello stesso provvedimento, aveva previsto in generale per tutti i documenti informatici. Queste ultime, diventate ormai celebri per via dell'impronta informatica (c.d. *hash*), sono infatti state approvate solo col DPCM 13.11.2014, entrato in vigore solo l'11/2/2015, dieci anni dopo l'entrata in vigore del C.A.D.!

Per limitarci al tema in oggetto, vale a dire degli "atti telematici" nel processo civile, le norme di riferimento sono gli artt. 12, 13 e 14 del DM 44/2011 e gli artt. 12 (per gli "atti") e 13 (per gli "allegati") del Provvedimento del 16/4/2014.

Se si confronta l'art. 12 delle Specifiche per il PCT⁵, che alle lettere a) e b) prescrive l'utilizzo del pdf "*privo di elementi attivi*", si noterà la prima disarmonia tra le regole (e specifiche) previste dal dpcm 13.11.2014 che, dopo la descrizione delle caratteristiche

⁴ <http://www.w3c.it/it/3247/informazioni-sul-w3c.html>

⁵ 1. L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

a) è in formato PDF;

b) è privo di elementi attivi;

c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;

e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

generali di cui all'art. 3⁶, all'Allegato 2 contempla il pdf tra numerosi altri *formati* consentiti e, nell'ambito del pdf, predilige il PDF/A, "*sviluppato con l'obiettivo specifico di rendere possibile la conservazione documentale a lungo termine su supporti digitali*", che ha tra le sue caratteristiche, l'assenza di collegamenti esterni, l'assenza di codici eseguibili quali *javascript* ecc. e l'assenza di contenuti crittografati.

Nel pct evidentemente si è preferito restare fuori dal più angusto limite dei pdf/a (probabilmente anche per favorire la stesura di documenti ipertestuali e con collegamenti ai documenti allegati), e si è pertanto adoperata l'equivoca espressione di documenti pdf

⁶ Art. 3 DPCM 13.11.2014: 1. Il documento informatico e' formato mediante una delle seguenti principali modalita':

- a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;
 - b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
 - c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
 - d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o piu' basi dati, anche appartenenti a piu' soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
2. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilita' se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticita' nella fase di conservazione.
3. Il documento informatico, identificato in modo univoco e persistente, e' memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti o di conservazione la cui tenuta puo' anche essere delegata a terzi.
4. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera a), le caratteristiche di immodificabilita' e di integrita' sono determinate da una o piu' delle seguenti operazioni:
- a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
 - b) l'apposizione di una validazione temporale;
 - c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
 - d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
 - e) il versamento ad un sistema di conservazione.
5. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b), le caratteristiche di immodificabilita' e di integrita' sono determinate dall'operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l'inalterabilita' del documento o in un sistema di conservazione.
6. Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettere c) e d), le caratteristiche di immodificabilita' e di integrita' sono determinate dall'operazione di registrazione dell'esito della medesima operazione e dall'applicazione di misure per la protezione dell'integrita' delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema, ovvero con la produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.
7. Laddove non sia presente, al documento informatico immodificabile e' associato un riferimento temporale.
8. L'evidenza informatica corrispondente al documento informatico immodificabile e' prodotta in uno dei formati contenuti nell'allegato 2 del presente decreto in modo da assicurare l'indipendenza dalle piattaforme tecnologiche, l'interoperabilita' tra sistemi informatici e la durata nel tempo dei dati in termini di accesso e di leggibilita'. Formati diversi possono essere scelti nei casi in cui la natura del documento informatico lo richieda per un utilizzo specifico nel suo contesto tipico.
9. Al documento informatico immodificabile vengono associati i metadati che sono stati generati durante la sua formazione. L'insieme minimo dei metadati, come definiti nell'allegato 5 al presente decreto, e' costituito da:
- a) l'identificativo univoco e persistente;
 - b) il riferimento temporale di cui al comma 7;
 - c) l'oggetto;
 - d) il soggetto che ha formato il documento;
 - e) l'eventuale destinatario;
 - f) l'impronta del documento informatico.
- Eventuali ulteriori metadati sono definiti in funzione del contesto e delle necessita' gestionali e conservative.

“privi di elementi attivi” che tanto ha fatto discutere e che molte vittime ha mietuto: elementi attivi vietati che, per bocca dello stesso D.G.S.I.A. vanno individuati in

“macro o di campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto”, laddove «sono ammessi, invece, elementi quali: figure all’interno del testo, indirizzi mail/pec link a documenti allegati al deposito: consigliati in quanto migliorano la leggibilità e la fruizione dell’intero deposito. Per inserire un link in un testo: selezionare la parola a cui legare il collegamento e selezionare la funzione “inserisci collegamento ipertestuale”; selezionare, quindi, il file (contenente l’allegato) a cui si vuole creare il link; link a siti o risorse esterne: in questo caso al magistrato viene inviata una segnalazione di attenzione che non risulta comunque bloccante»⁷.

Alla luce del confronto tra la norma tecnica in materia di documenti contenuta nel dpcm 13.11.2014 e la norma sugli “atti” del DM44/2011, mi sento di azzardare ancora una volta l’affermazione che tra i due sistemi esiste un **rapporto di genus a species** e persino di sussidiarietà, nel senso che laddove la normativa del DM 44/2011 non contenga alcuna specifica previsione, debba applicarsi la norma tecnica generale di derivazione C.A.D.

Tale osservazione avrebbe, a mio modo di vedere, consentito di superare sul piano interpretativo il problema che il Legislatore si è posto dapprima col D.L. 83/2015 (la cui prima stesura ha provocato molteplici sussulti ed allarmi) e successivamente con le maldestre modifiche contenute nell’art. 16 *undecies* D.L. 179/2012 come emendato dalla legge n. 132/2015 di conversione del DL 83/15, di cui si dirà di qui a poco: problema che adesso necessita dell’emanazione di “specifiche tecniche” *ad hoc* in materia di attestazioni di conformità contenute in documenti separati, per disciplinare l’individuazione dei documenti cui le attestazioni si riferiscono.

Va peraltro aggiunto, per completezza espositiva, che il formato *pdf* non è l’unico nel quale ci si può imbattere trattando di processo telematico: il .pdf (testuale o nativo, cioè derivato dalla trasformazione di un documento informatico testuale e non per esempio dalla scansione di un documento cartaceo) è infatti il formato prescritto per gli atti (c.d. “atti principali”) e per i provvedimenti; per gli “allegati”, invece, ci si può imbattere anche oltre che in pdf (anche come “pdf immagine”) in .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml e .msg (entrambi solo se contenenti file nei formati appena indicati), nonché nei formati compressi (purché contenenti file nei formati previsti e già ricordati) .zip, .rar e .arj (art. 13 del Provvedimento del 16/4/2014).

⁷ https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Indicazioni_su_creazione_Atto_principale.pdf

4. IL SUPERAMENTO DELLA TRADIZIONALE DICOTOMIA ORIGINALE-COPIA DEI DOCUMENTI ANALOGICI

Altro *punctum dolens* su cui si sono soffermate a lungo le prime interpretazioni sul processo civile telematico è che questo instaurerebbe sostanzialmente un processo fondato su “copie”: nel momento in cui l’Avvocato deposita un documento o un atto scansionato, il Giudice si troverà pur sempre di fronte ad una copia per immagine dell’originale e mai all’originale, a meno che questo non sia un documento informatico originale.

LA "COPIA" IN INFORMATICA E LA "COPIA" NEL C.A.D.

Prima di addentrarci nella problematica specifica, che è stata la ragione di fondo per la quale negli ultimi due anni si sono succedute norme su norme, tutte attribuite alla figura dell’Avvocato la qualità di pubblico ufficiale col correlato conferimento di poteri di attestazione di conformità, occorre soffermarsi su un’ulteriore considerazione, che è necessaria per comprendere una differenza di fondo tra il concetto di “**copia**” qual è stato tradizionalmente inteso nel mondo giuridico e processuale, e di “**copia informatica**”: in informatica, infatti, un *file* in originale può essere “copiato” (duplicato) un infinito numero di volte senza che sia poi concretamente distinguibile dal suo “originale”. L’utilizzo della funzione informatica di “copia” restituisce all’utente, in altri termini, un *file* perfettamente identico e non distinguibile dal primo.

Dalla constatazione che i due concetti non coincidono (una copia di un atto cartaceo è ontologicamente diversa dall’originale mentre la copia *stricto sensu* di un file informatico è identica all’originale), nel C.A.D. nasce un *tertium genus* di documenti: il “**duplicato informatico**” (che traduce in diritto il concetto di copia adoperato in informatica).

La ragione di ciò risiede nel fatto che il concetto di “copia informatica di un documento” e di “copia di documento informatico” non coincidono. La copia (quale intesa in informatica) di un *file* che in sé contenga la **rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti** è per il C.A.D. un “duplicato”, mentre la “copia” (per il C.A.D.) di un documento informatico non è un duplicato, in quanto la stessa non è realizzata informaticamente dalla stessa “sequenza di bit”, potendosi quella copia limitarsi a veicolare la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti con l’utilizzo di un linguaggio informatico diverso, in un diverso formato o persino nel medesimo formato ma con una diversa *sequenza di bit*. Detto in poche parole: la copia esatta di un file informatico nel CAD è un “duplicato”; la riproduzione del contenuto percepibile dai sensi umani di un documento informatico (per es. la scansione di un documento) nel CAD viene definita una “*copia*”.

5. ORIGINALI, COPIE E DUPLICATI NEL C.A.D.

Ed ecco allora che il C.A.D., tra le definizioni di cui all’art. 1, introduce quelle di “copie” e quella di “duplicati”, che si riferiscono principalmente alla capacità rappresentativa dei *files*

informatici, appunto, di “atti, fatti o dati”: con la caratteristica addizionale per i duplicati di essere “fatti” anche della stessa “materia” informatica.

Alle lettere da *i-bis* ad *i-quinquies*, l’art. 1 C.A.D. contiene le seguenti definizioni:

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

Si tratta di concetti fondamentali, com’è intuibile, in mancanza dei quali l’informatica sarebbe stato un mondo a sé e non avrebbe potuto coesistere con tutto ciò che era già esistente nel mondo giuridico.

DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA

Balza all’occhio, intanto, l’inesistenza di una definizione di “documento originale”: solo alla lettera *i-quinquies* il C.A.D. parla di “documento originario” ma ciò solo per dire che esso è identico in tutto e per tutto al documento dal quale il duplicato è stato estratto e dal quale, una volta estratto, non risulta più oggettivamente distinguibile.

Si dirà: potrei estrarre un duplicato del file "originale" *decreto.pdf* e chiamarlo *duplicato_decreto.pdf*.

E' vero: ma nessuno sarebbe in grado di affermare quale dei due sia realmente il *file* creato prima. Senza contare che il “*nomefile*” può essere modificato a piacimento, senza che nel documento muti perciò la sequenza dei bit che lo compongono.

In altri termini, nel mondo informatico non ha molto senso parlare di "originale", perché questo è riproducibile un numero illimitato di volte e sempre uguale a se stesso come "*duplicato*".

Più che di documento in originale, il CAD si premura di disciplinare in generale il “documento”, distinguendo tra **documento informatico semplice**, disciplinato **all’art. 20 CAD** (dopo le modifiche ex dlt 235/2010) sotto il profilo dell’

“idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio”

che sono

“liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21”

e documento informatico munito di firma elettronica⁸ che, all' **art. 21** viene così definito:

*« 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma*

⁸ ⁸ Un breve accenno al concetto di "firma elettronica" (con la tranquillizzante precisazione che, ai fini delle sottoscrizioni digitali di atti e provvedimenti nel PCT si adopera la firma digitale, ovvero la quarta di esse).

Le diverse tipologie di firma elettronica previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale sono

- Firma Elettronica
- Firma Elettronica Avanzata
- Firma Elettronica Qualificata
- Firma Digitale

Nel C.A.D., all'art. 1, sono contenute le seguenti definizioni:

"q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

"q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

"r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

"s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

Per la firma elettronica (**FE**), quindi, il Legislatore adopera una definizione piuttosto generica, che ricomprende in sé svariate ipotesi, che vanno da PIN abbinato a una carta magnetica (es. il bancomat) alle credenziali di accesso alla casella di posta (nome utente e password). Tale ampio ventaglio di ipotesi giustifica il fatto che il valore probatorio del documento informatico su cui è apposta questa tipologia di firma sia rimesso alla valutazione del giudice che dovrà tenere conto, caso per caso, delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Un esempio di **firma elettronica avanzata (FEA)**, è costituito invece per esempio dalla firma grafometrica (purché nel rispetto degli artt. 55 e ss. dpcm 22.1.2013), perché il collegamento univoco col soggetto firmatario è garantito dalla firma autografa dello stesso (quale mezzo sul quale il firmatario può conservare un controllo esclusivo), firma che viene trasformata in dati informatici che a loro volta vengono collegati ai dati del documento ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; per l'art. 61 dpcm 22.1.2013 sono FEA anche le p.e.c. con ricevuta completa inviate alla P.A. così come (sempre nei confronti della P.A.) la C.I. elettronica, la CNS, il passaporto elettronico etc.

La firma elettronica qualificata (**FEQ**) si distingue in firma elettronica qualificata vera e propria e **firma digitale**: entrambe sono basate sull'utilizzo di un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, ma la seconda richiede che tale sistema sia basato su un sistema di due chiavi crittografiche, una pubblica e l'altra privata.

elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13, del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie. »

Atteso il tema delle presenti riflessioni, che riguarda prettamente le tematiche processuali relative agli atti ed alle copie, in questa sede è possibile operare qualche solo qualche fugace considerazione sulla norma in esame, evidenziando

- a. che la norma attribuisce al Giudice il potere di valutare liberamente le firme elettroniche tenuto conto delle relative caratteristiche *qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità*;
- b. che essa equipara il documento informatico munito alla di firma elettronica qualificata alla scrittura privata riconosciuta, con l'ulteriore previsione che è attribuito alla parte che risulti aver apposto la firma mediante un dispositivo di firma digitale di operare una sorta di disconoscimento dell'uso (*"L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al*

titolare, salvo che questi dia prova contraria”) della cui prova sarà conseguentemente onerato;

- c. che la firma elettronica qualificata o la firma digitale soddisfano i requisiti di forma scritta *ad substantiam* richiesti dall’art. 1350 c.c. (per gli atti di cui al numero 13 è sufficiente anche la firma elettronica avanzata)
- d. che l’utilizzo di certificati di firma scaduti o revocati equivale a mancata apposizione della firma
- e. l’estensione della normativa anzidetta anche a firme i cui certificati siano stati rilasciati all’estero purché certificatori e certificati rispondano ai requisiti richiamati dalla norma.

Esaminiamo ora, invece, partitamente le quattro categorie di COPIE (*lato sensu*) documenti informatici alla luce del CAD e specifica normativa, anche regolamentare, che governa il processo civile telematico.

6. COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI

Oltre che dalla definizione contenuta nell’**art. 1 lettere i-bis e -ter**, le copie informatiche di documenti analogici hanno la loro specifica disciplina **nell’art. 22 del CAD.**, secondo cui:

« 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. »

Evidenziamo subito che la distinzione tra le due ipotesi di cui alle lettere *i-bis* ed *i-ter* risiede nel fatto che le seconde (copie per immagine) hanno *contenuto e forma identici a quelli del documento analogico* da cui sono tratte, vale a dire che costituiscono una sorta di “*fotocopia*” leggibile dallo schermo di un pc o di un *tablet*, mentre le prime rispecchiano il solo contenuto dell’originale. In altri termini, dato come originale un verbale di udienza manoscritto, la copia per immagine (*i-ter*) sarà costituita dalla scansione del verbale, mentre la copia ex art. 1, lettera *i-bis* del CAD potrà essere costituita anche dalla (fedele) trascrizione informatica del verbale stesso con un ordinario software di elaborazione di testi (MS Word, LibreOffice Writer etc).

Tornando all'art. 22, la distinzione tra le fattispecie disciplinate nei due commi risiede quindi nel fatto che il primo comma riguarda copie (non necessariamente per immagine) di atti pubblici, scritture private ed altro documenti, compresi atti amministrativi *"spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali"*, i quali, se corredati della firma digitale o firma elettronica qualificata di colui che li spedisce o li rilascia, hanno rispettivamente *"fanno fede come l'originale"* dell'atto pubblico da cui sono estratte e sono di queste sostitutive ad ogni effetto (art. 2714 c.c.) e, nel caso delle scritture private *"hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte"* (art. 2715 c.c.).

Il caso disciplinato dal secondo comma, invece, riguarda più esattamente le copie per immagine di documenti originali analogici, per la cui attestazione di conformità è prescritta una *"dichiarazione allegata"*: sul significato di "allegazione" informatica dell'attestazione di conformità, poi, si soffermerà la regola tecnica generale ex art. 4 dpcm 13.11.2014 e, quanto al processo telematico, il nuovo art. 16 *undecies* D.L. 179/2012, introdotto dalla L. 132/2015.

7. COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI

L'art. 1, *i-quater*) definisce la copia informatica di documento informatico come *"il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari"*.

Viene quindi in rilievo non il *file* informatico, ma ciò che esso contiene in termini di rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti: documento informatico "originale" e documento informatico "copia" sono totalmente diversi nei bit che lo compongono ma hanno *"contenuto identico"*.

Alcuni esempi chiariranno meglio d'ogni altra cosa questo concetto apparentemente complesso: è possibile affermare con certezza che si tratta di copia informatica (elencazione non esaustiva)

- quando un documento informatico viene stampato e successivamente scansionato: in tal caso, alla pur fedele riproduzione visiva del documento (*contenuto identico*) non corrisponde la stessa "composizione" di *bit*
- quando un documento informatico firmato digitalmente viene privato degli attributi informatici della firma (come nel caso degli atti e dei provvedimenti allorquando i sistemi informatici del Ministero della Giustizia vi appongono la "coccardina")
- quando l'originale di un documento si presenta in un formato (per esempio: pdf) e se ne crea una copia in altro formato (per es. .tiff)
- quando l'originale di un documento viene sottoposto a procedimenti di compressione irreversibili con l'uso di *software* che permettono di alleggerirne il peso informatico (attenzione, non è questo il caso dei software che comprimono in .zip, .rar etc., perché in tal caso il procedimento di compressione è reversibile e restituisce all'esito il medesimo documento informatico).

8. I DUPLICATI INFORMATICI

Il **duplicato** è definito dall'art. 1, lettera *i-quinquies*) come

"il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario".

All'art. 23 *bis*, comma 1, del CAD si stabilisce che

"I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all' articolo 71",

laddove le regole tecniche per i documenti (dpcm 13.11.2014), all'art. 5 contiene un ritorno alla definizione di cui alla lettera *i-quinquies* dell'art. 1, stabilendo che

"Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice e' prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine".

Che cos'è questa "stessa sequenza di *bit*" cui fanno costantemente riferimento le norme? Detto in maniera molto sommaria, il *bit* è "*l'unità di misura dell'informazione* (dall'inglese "*binary digit*")" ovvero uno dei due simboli del *sistema numerico binario*, classicamente chiamati zero (0) e uno (1)"⁹ : un qualunque *file* informatico è composto da sequenze di milioni di *bit* in multipli di 8 (*byte*), vale a dire da una serie innumerevole di "0" ed "1"; ed immaginiamo anche che cambiando anche solo la posizione di uno di questi numeri binari (e quindi la "sequenza") ed avremo una idea di cosa intendono le ricordate norme allorché definiscono il "duplicato".

Sul piano pratico, va ancora una volta ricordato che uno dei modi più semplici di ottenere il duplicato di un documento informatico è costituito dalla comune funzione "copia" attivata, per esempio, col tasto destro del *mouse* dal menu a tendina. Il confronto tra due documenti, allo scopo di verificare se essi presentano la medesima sequenza di bit, avviene con dei calcoli matematici (algoritmi) che restituiscono come risultato una stringa alfanumerica più o meno lunga, chiamata "*impronta*".

Nel processo telematico, fino al 30/3/2015, il duplicato era un illustre sconosciuto: tutti i soggetti del processo, tranne l'Avvocato (o l'Ausiliario) depositante in possesso dei file originali fatti oggetto di deposito telematico, avevano a disposizione, ai fini della consultazione, le sole copie degli atti e dei provvedimenti depositati dal Magistrato e dalle altre parti: il che è francamente un controsenso, dacché il controllo della validità delle firme era "delegata" ai sistemi ministeriali e verificabile attraverso la ingannevole

⁹ Wikipedia

"coccardina" sul margine, frutto di una vera e propria manipolazione dei documenti informatici ad opera dei *software* del DGSIA.

Bene: da meno di un anno - solo per gli "atti principali" e per i provvedimenti del Magistrato - i soggetti esterni al pct possono estrarre dai registri informatici anche i relativi duplicati, potendo così procedere, ad esempio, alle notificazioni degli stessi omettendo ogni attestazione di conformità dacché l'oggetto della notifica è appunto un duplicato. Analogamente, l'Avvocato potrebbe depositare, a corredo di un'impugnazione, un duplicato informatico, anziché la copia autentica del provvedimento impugnato.

Nell'immagine che segue è evidenziato il modo di estrazione di un duplicato attraverso il PdA del Portale dei Servizi Telematici:

Portale Servizi Telematici. Info fascicolo - Google Chrome

https://pst.giustizia.it/PST/it/esm_infofascicolo.wp?actionPath=/ExtStr2/do/consultazioneregistri/siecic/det

Dettaglio fascicolo | Documenti fascicolo | Eventi fascicolo | Comunicazioni/Notificazioni di Cancelleria

Dettagli	File	Tipo	Data	Depositante	Descrizione	Richiesta copie
[...]	[...] NotascrizioneRuolo.pdf.p7m Duplicato informatico Copia informatica Impronta Informatica del file	Atto introduttivo - IscrizioneRuoloPignoramento	16/09/2015			

Allegati:

- ☒ PROCURA A MARGINE DEL PRECETTO.pdf.p7m
- ☒ atto di pignoramento - copia conforme.pdf.p7m
- ☒ titolo esecutivo - copia conforme.pdf.p7m
- ☒ precetto - copia conforme.pdf.p7m
- ☒ Dichiarazione di quantita - copia conforme.pdf.p7m
- ☒ DatiAtto.xml.p7m

Richiesta copie

☐ Urgente

Tipo richiesta: ☒ semplice ☐ autentica

☒ cartacea Numero copie uso documento

☐ digitale (1 copia)

Il problema serio consiste però nel fatto che i Magistrati continuano a poter consultare solo le copie di tali atti, sicché è possibile che si verifichi qualche problema: si immagini, ad esempio, il caso dell'Avvocato che a corredo di una impugnazione, deposita un duplicato informatico della sentenza: nel momento in cui egli estrae la copia "vede" (e può verificarne la validità) la firma del Giudice. Una volta effettuato il deposito, però, la stessa firma del Giudice *a quo* verrà trasformata dai sistemi informatici nella celeberrima "coccardina" (né più né meno come sulle copie), sicché il Giudice dell'impugnazione non avrà possibilità alcuna di sapere se si tratta di una copia informatica (priva dell'autentica) o di un duplicato, potendolo al più dedurre dal fatto che sul duplicato con compaiono le "scritte in blu" (le segnature di protocollo impropriamente dette in tal caso). Egli potrà certamente consultare il Cancelliere o il proprio CISIA chiedendo chiarimenti al riguardo,

ma francamente sarebbe auspicabile un aggiornamento evolutivo dei sistemi che consenta a tutti i soggetti del processo di estrarre i duplicati dei documenti.

9. L'ALLEGAZIONE INFORMATICA

Quando si tratta di copie informatiche, l'art. 22, comma 2, CAD richiede l' *allegazione* dell'attestazione di conformità.

L'allegazione, quale operazione di collegamento materiale tra più documenti, se riferita a documenti cartacei, può essere fatta mediante una semplice pinzatura (o spillatura, che dir si voglia) od anche attraverso rilegature più sofisticate (ma pur sempre meccaniche).

Tale operazione, invece, non s'addice ovviamente ai documenti informatici.

L'allegazione informatica costituisce dunque inevitabilmente uno degli aspetti puramente tecnici la cui soluzione va affidata ad una regola tecnica.

Ed ecco, quindi, che di "allegazione" informatica si occupano gli artt. 4 e 6 del dpcm 13.11.2014 (che ai fini dell'allegazione, entrambi al comma 3, prevedono l'utilizzo dell'impronta dei *file* quale elemento di giunzione tra due o più documenti informatici).

Ma se ne occupano indirettamente anche altre norme, a cominciare dallo stesso art. 3 del dpcm 13.11.2014, comma 4, lettera c), laddove si prevede (prendendo atto della realtà fattuale) che un documento diventa immodificabile se fatto oggetto di "*trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa*": in tal caso, il documento viene di fatti allegato ad un messaggio di posta elettronica che, a sua volta, diventa un allegato della busta di trasporto e, all'esito della consegna, diventerà allegato alla p.e.c. recante la relativa ricevuta, firmata dal gestore p.e.c.: è intuitivo, quindi, che se tale documento (la busta di ricevuta completa di consegna) è considerato dalla norma (giustamente ed inevitabilmente) immodificabile, altrettanto immodificabile saranno gli altri documenti allegati al medesimo messaggio p.e.c. e, conseguentemente, immodificabile sarà pure il legame reciproco tra i documenti.

UN CASO PARTICOLARE DI ALLEGAZIONE INFORMATICA: LA PROCURA AD LITEM CARTACEA E LA QUESTIONE DELLA RELATIVA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

A riprova di quanto appena detto, si osservi che l'art. 18, comma 5, DM 44/2011 relativo alla procura, stabilisce che si considera "*in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' notificato*".

Nel processo civile, prim'ancora che nelle regole tecniche ex DM 454/2011, di copia informatica di documento analogico si parla **nell'art. 83, comma 3 c.p.c.** a proposito proprio della procura *ad litem*: « La procura si considera *apposta in calce* anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. **Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ».

Il Legislatore, in altri termini, prende atto di quanto accade nella vita giudiziaria quotidiana, laddove la parte rilascia solitamente al proprio Avvocato una procura cartacea, e prevede che la stessa venga depositata in copia (i.e.: copia digitale di documento analogico – art. 1 lettera i-bis del C.A.D.) certificata conforme mediante (la sola) l'apposizione di firma digitale dell'Avvocato, non essendo richiesta l'allegazione di alcuna dichiarazione espressa di attestazione di conformità.

Ed infatti, l'inciso finale della norma (*nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica*) richiama evidentemente la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione digitale (gli artt. 24 e ss. del CAD ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante le relative regole tecniche) nonché D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata), e non anche le regole tecniche sui documenti informatici.

La norma pare quindi aver privilegiato un'esigenza di semplificazione con la previsione della firma digitale apposta dal Difensore ad un documento già firmato cartaceamente dalla parte, e ciò ai soli fini di attestare (implicitamente) che quel documento è conforme all'originale cartaceo (e ciò anche alla luce della banalissima considerazione che una firma digitale colà apposta altra funzione non potrebbe avere).

In altri termini, il Legislatore colloca la copia digitalizzata (e firmata digitalmente) della procura nel novero delle copie ex art. 22 comma 1 del CAD ed esattamente nel novero dei *“documenti informatici contenenti copia di scritture private”* cui *“...e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale”*, e si accontenta di tanto nell'ambito del PCT sul presupposto che *“Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte”*, pacifica essendo l'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale all'Avvocato che compie la certificazione di autografia in calce alla procura¹⁰.

Per completare la disamina del caso della procura *ad litem*, va aggiunto che le regole tecniche per il pct se ne occupano solo ai fini delle notificazioni in proprio degli Avvocati, all'art. 18 comma 5, DM 44/2011, sopra richiamato, affermando che *« La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine »*. In tale norma viene quindi in rilievo quindi la sola *fictio* di collocazione della procura “in calce” ai fini di un'armonizzazione con le norme del codice di rito, mentre le “specifiche tecniche” di cui al Provvedimento del 16/4/2011 prescrivono per la procura una specifica “definizione” negli schemi dedicati al deposito (“PL”) e l'obbligo di apposizione di firma digitale.

¹⁰ Cass. 26 novembre 2002 n. 3135, *inedita*; nello stesso senso, Cass. Pen. 14 giugno 2005 n. 22496.

10. LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' DA ANALOGICO A DIGITALE NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

L'ATTO ANALOGICO NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA

Altro ricorrente caso di allegazione di un'attestazione di conformità di una copia informatica di un documento analogico è quello di cui all'art. **3 bis, comma 2, L. 53/1994**, vale a dire il caso della notifica telematica in proprio di atti in origine cartacei.

La vecchia formulazione del comma 2 dell'art. 3 bis prescriveva infatti che « *Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata* ». Il comma 6, poi, prevedeva (e prevede) che l'attestazione di conformità fosse inserita nella relata di notifica, da redigersi come documento separato rispetto all'atto notificato.

Ricordiamo infatti che l'art. 22, comma 2, del CAD richiede l'attestazione di "*conformità ...con dichiarazione allegata al documento*".

L'art. 3 bis L. 53/1994 (in vigore sino al 20.8.2015) richiamava quindi il CAD e, conseguentemente, le relative regole tecniche. Fino a quando queste ultime non sono state approvate, ai fini dell'attestazione di conformità si riteneva pacificamente possibile allegare al messaggio pec di notifica una dichiarazione di forma libera ma che esprimesse chiaramente la certificazione di conformità della copia digitale all'originale analogico.

Ciò fino al momento in cui non sono entrate in vigore le regole tecniche ex dpcm 13.11.2014, ovvero dall'11/2/2015. All'art. 4 di queste si prevede infatti, al comma 3, che

«... L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

A ben vedere, quindi, nel caso individuato dalla norma tecnica ex art. 4 rientrava esattamente quello della notifica telematica, atteso l'espresso richiamo contenuto nell'art. 3 bis comma 2 all'art. 22 comma 2 del CAD e la necessità che l'attestazione fosse contenuta in un documento separato (la relata di notifica): ne è derivato una sorta di allarme sociale per gli Avvocati, impegnati a reperire gli strumenti necessari a calcolare l'impronta dei files (c.d. *hash*) ed i riferimenti temporali nello schema UTC ed anche per i Magistrati, giustamente preoccupati dall'ulteriore onere di confronto delle lunghissime stringhe alfanumeriche riproducenti l'impronta dei documenti. E, vale la pena sin d'ora sottolinearlo, per evitare di tornare sull'argomento, ormai superato (si spera), che analoga

questione si poneva per le copie informatiche di documenti informatici, dacché l'art. 6 del dpcm 13.11.2014 al comma 3 si esprime in termini sostanzialmente equivalenti.

Bene: la disciplina in parola è stata innovata con la discussa norma di cui all'art. 16 *undecies* DL 179/2012, introdotta dall'art. 19 DL 83/2015 dopo le modifiche apportate dalla Legge di conversione che introduce una disciplina sostanzialmente unitaria (ancorché confusa) per le attestazioni di conformità, siano queste riferite a copie informatiche di documenti analogici che a copia informatiche di documenti informatici.

Intanto, per concludere con l'art. 22 del CAD, ricordiamo che ai commi da 3 a 6 si prevede che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta; che le copie formate ai sensi dei primi tre commi sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo il caso dei c.d. "originali analogici unici", tipologia questa da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione di esigenze di natura pubblicistica per la quale è ammessa la conservazione del solo documento analogico originale o di copia certificata conforme, con firma digitale, da notaio o da altro pubblico ufficiale.

L'ATTO ANALOGICO DA DEPOSITARE TELEMATICAMENTE: I CASI PREVISTI DAL C.P.C. – L'ART. 16 *DECIES* DL 179/2012

Si è poc'anzi detto che una delle osservazioni più ricorrenti sul processo telematico è che lo stesso determinasse la nascita di un processo fondato su "copie". Si tratta di un'obiezione fondata solo in parte: fin quando si tratta di copie di documenti, infatti, le copie informatiche sono anch'esse suscettibili di disconoscimento ex art. 2712 c.c. come modificato dall'art. 23 del CAD, a sua volta introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

Il problema più evidente ricorre(va) allorché si fosse trattato di depositare telematicamente la copia informatica di un originale analogico costituito, ad esempio, da un atto di *vocatio in ius* notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario, attesa la centralità del controllo della regolarità del contraddittorio, controllo che va notoriamente eseguito sull'atto originale. E, a maggior ragione, il problema sussiste(va) nel momento in cui, con il DL 83/2015, è stato introdotto il comma 1 *bis* dell'art. 16 bis del DL 179/2012, con la conseguente facoltà di depositare telematicamente i c.d. "introduttivi" (i.e.: iscrizione a ruolo dei processi introdotti con citazione).

E' stata quindi introdotta la norma di cui all'art. 16 *decies* DL 179/2012 (art. 19 DL 83/2015) la cui formulazione iniziale era la seguente:

"Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il

commissario giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalita' non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione".

Si prevedeva quindi che il deposito di una copia informatica di un atto formato su supporto analogico *"e notificato con modalità non telematiche"* (od anche solo *"consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione"*) dovesse essere asseverato da apposita attestazione.

In sede di conversione (l'appetito vien mangiando), tuttavia, il Legislatore ha allargato il novero degli atti da depositare muniti di attestazione di conformità, cancellando l'ultimo inciso e riformulando la norma nei termini che seguono:

*"Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un **atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico** e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento".*

Ne discende che qualsivoglia copia informatica di *atto processuale di parte* o di *provvedimento del giudice*, ove depositata in copia informatica, andrà corredata dell'attestazione di conformità nelle modalità stabilite dall'art. 16 *undecies* dello stesso provvedimento: tal è, ad esempio, il caso del deposito del decreto ingiuntivo notificato a mezzo ufficiale giudiziario (od anche a mezzo del servizio postale ai sensi della Legge 53/94) a corredo dell'istanza di esecutorietà, ovvero il caso dell'iscrizione a ruolo telematica di un giudizio introdotto con citazione notificato nelle stesse modalità (in tal caso, poiché l'atto generato da scansione non risponde all'art. 12 Prov. 16/4/2014, andrà a mio modo di vedere formata anche una copia testuale dell'atto notificato, da trasformarsi nativamente in pdf e da utilizzarsi come "atto principale").

11.COPIE ED ESTRATTI INFORMATICI DI DOCUMENTI INFORMATICI

Le copie informatiche di documenti informatici, quale definite dall'art. 1, lettera *i quater* del CAD (*"contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari"*), sono disciplinate dal **comma 2 dell'art. 23 bis del CAD** (norma introdotta dal dlt 30 dicembre 2010, n. 235), che al

comma 1 si occupa dei duplicati: collocazione sistematica questa che testimonia del carattere ibrido (informaticamente parlando) di una copia informatica che non sia identica, nel suo contenuto informatico, all'originale.

Il comma 2 prevede che

« Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta.

Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. »

12. COPIE ED ESTRATTI INFORMATICI DI DOCUMENTI INFORMATICI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Sul versante PCT v'è stata necessità di introdurre norme apposite su tale categoria di “copie” per far fronte ad alcune peculiarità dell'architettura del processo telematico: su quest'ultima è quindi necessario fare una breve premessa.

Come sopra ricordato, fino al 30/3/2015, i registri informatici erano strutturati in modo tale tutti i soggetti del processo civile telematico (Cancellieri, Avvocati, Magistrati, gli Ausiliari del Giudice e le parti che fossero a tanto abilitate perché munite di dispositivo di autenticazione) potevano accedere da remoto ai fascicoli informatici ed estrarre i relativi atti e documenti. I Magistrati attraverso la *Consolle Magistato*, i Cancellieri attraverso gli applicativi SICID-SIECIC e gli altri soggetti (esterni) grazie ai PdA (Punti di Accesso), previa identificazione con i certificati digitali di autenticazione contenuti nei medesimi dispositivi di firma digitale.

La particolarità stava nel fatto che tale accesso consentiva a tutti l'estrazione di mere “copie informatiche” degli atti: in altri termini, posto che il ricorso dell'Avvocato X era stato necessariamente depositato (pena l'impossibilità tecnica del deposito ed il rifiuto da parte del sistema) munita di firma digitale; posto che il provvedimento telematico firmato dal Giudice Y era stato necessariamente depositato munito di firma digitale, tutti i soggetti del processo potevano estrarre di tali atti non “l'originale” (*rectius*: il duplicato) munito di firma digitale, ma una mera copia, per di più “manomessa” dal sistema informatico ministeriale, dacché privata della firma digitale e sostituita quest'ultima dalla celeberrima *coccardina* sul margine.

Quella tipologia di atto (tuttora estraibile dai registri informatici) era e restava una ***copia informatica di documento informatico***, ovvero un *documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari*.

A ciò si aggiunga che, nel sistema ibrido venutosi a creare per la coesistenza di depositi cartacei e depositi telematici (c.d. doppio fascicolo) ed a fronte dell'inesistenza di un obbligo per il Giudice di depositare i propri provvedimenti in forma telematica (fatta eccezione per il procedimento monitorio), stante anche l'art. 15 del DM 44/2011, i

Cancellieri erano (e sono) tenuti ad acquisire mediante scansione i provvedimenti depositati dal Giudice in formato cartaceo.

Per giunta, nonostante l'enorme mole di tali provvedimenti e la carenza di personale munito di firma digitale, il Ministero della Giustizia provvide a modificare il ricordato art. 15 del DM 44/2011: ciò avvenne col DM 209/2012 che con l'art. 2, comma 1, lettera b)) aggiungendo l'ultimo inciso dell'art. 15, comma 4, ovvero le parole «*e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale*»: firma il cui rilievo è stato sminuito dal comma 9 *bis* dell'art. 16 *bis* (introdotto con l'art. 52 del DL 90/2014) secondo il quale

*« Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. **Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.** Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice »*,

con ciò, per un verso, contraddicendo l'art. 15 DM 44/2011 e, per altro verso, dando la stura all'utilizzo, da parte degli Avvocati (principalmente, ma anche da parte degli altri soggetti esterni), delle copie di qualsiasi atto e provvedimento presente nel fascicolo informatico delle quali tali soggetti sono conseguentemente autorizzati ad attestare la conformità per qualsivoglia uso consentito, vale a dire (senza pretesa di esaustività dell'elencazione):

- Per le notificazioni in proprio, come copie informatiche di copie informatiche
- Per le notificazioni "tradizionali" come copie analogiche di documenti informatici
- Per i depositi, ove previsti, delle copie autentiche dei provvedimenti (per es. nei giudizi di impugnazione)
- Per le trascrizioni nei pubblici registri.

All'indomani dell'entrata in vigore della norma ex art. 52 DL 90/2014 si pose però un problema ulteriore, quello delle modalità relative all'attestazione di conformità, in particolare, per le notificazioni telematiche: la norma ex art. 3 bis L. 53/1994, infatti, ai

commi 2 e 6 prevedeva la sola ipotesi di attestazione di conformità riferita ad un originale formato su supporto analogico e non anche il caso in cui “l’originale” fosse costituito da una copia informatica.

I più ritennero che i commi 2 e 6 andassero interpretati estensivamente e con riferimento, quindi, anche alle copie informatiche di documenti informatici, nel senso che anche per queste ultime l’attestazione di conformità dovesse essere contenuta nella relata di notifica: si è registrata però una pronuncia del settembre 2014 della Sezione Feriale del Tribunale di Napoli che ritenne valida una notificazione telematica nella quale l’attestazione era contenuta in un documento informatico separato, diverso ed ulteriore rispetto alla relata di notifica.

13. LA REDUCTIO AD UNUM DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’ CON LA LEGGE 132/2015: ASPETTI PROBLEMATICI

L’art. 16 *undecies* DL 179/2012, come introdotto dall’art. 19 della L. 132/2015 ha, come accennato, unificato la disciplina delle attestazioni di conformità, non facendo più distinzione tra copie informatiche di originali analogici e copie informatiche di documenti informatici.

Per tutte quante l’attestazione di conformità va fatta nello stesso documento informatico (sovrascrivendo o aggiungendo in calce, con un foglio ulteriore scansionato, la dichiarazione di attestazione ed apponendo al documento nuovo così generato la firma digitale dell’Avvocato).

La norma aggiunge, al comma 3, la previsione della possibilità che l’attestazione sia fatta in un documento separato, ma in tal caso

« l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ».

Il comma 3, infine, si chiude con la previsione:

« Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione »

in tal modo chiarendo che anche in caso di copia informatica di atto informatico l’attestazione di conformità va inserita in relata di notifica: sul punto è appena il caso di osservare che il malaccorto Legislatore, che pur aveva modificato il comma 2 dell’art. 3 bis L. 53/94, cancellando il richiamo all’art. 22 del CAD e sostituendolo con quello al predetto art. 16 *undecies* DL 179/2012, ha ommesso invece di aggiornare anche il comma 2 nella parte in cui continua a far riferimento alla sola « *copia informatica dell'atto formato su supporto analogico* » e non anche alla copia informatica di un documento informatico.

La norma in esame, peraltro, ha suscitato ben altro clamore. Ed infatti

- posto che l’attestazione di conformità per le notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94 deve essere contenuta necessariamente in un documento separato qual è la relata di notifica;

- posto altresì che per le attestazioni di conformità fatte su documento informatico separato « *l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia* »;
- constatato che il Provvedimento del 16/4/2014 non contiene alcuna specifica al riguardo e che pertanto non si può che attendere un aggiornamento delle stesse ai fini della completa operatività della norma ex art. 3 bis L. 53/94,

se ne è ricavata la conclusione che dal 21/8/2015 non sembrerebbe più possibile notificare copie digitali di originali analogici ma solo originali o duplicati informatici.

Data per scontata tale (allo stato unanime¹¹) linea interpretativa, ritengo utile esporre alcune mie brevi riflessioni, che mitigano il rigore delle ricordate conclusioni.

Va intanto sottolineato che, come accennato, l'intento del Legislatore di sganciare le attestazioni di conformità dell'Avvocato e degli Ausiliari del Giudice dal ginepraio alfanumerico delle impronte informatiche previste dagli artt. 4 e 6 del dpcm 13/11/2014 è a mio modo di vedere affetto da una svista notevole.

Giova premettere, infatti, che la tecnica legislativa prescelta per il processo telematico (coerente con quella del CAD), è stata quella di affidare i principi quadro generali ad una norma di rango primario (l'art. 4 DL 193/2009, per giungere infine agli artt. 16 e ss. del DL 179/2012 con le modifiche poi apportate dai successivi DL 90/2014 e 83/2015, solo per citare le più rilevanti), delegando l'emanazione delle regole tecniche ad un decreto ministeriale (il DM 44/2011) emesso in forma del ricordato art. 4 del DL 193/2009.

Come sopra accennato, nel CAD accade qualcosa di simile, perché tutte le materie ivi disciplinate presuppongono una normazione di grado inferiore, affidata dall'art. 71 del Dlt 82/2005 a regole tecniche da emettersi a cura della Presidenza del C.M. (va segnalato che proprio la legge 132/2015, all'art. 19 comma 2 bis, nell'ottica di sganciare – o di armonizzare, a seconda dei punti di vista – le regole tecniche per il PCT da quelle generali di cui al dpmc 13.11.2014, ha previsto espressamente un potere di partecipazione del Ministro della Giustizia alla stesura delle regole tecniche, modificando proprio l'art. 71 del CAD).

Le regole tecniche, infine, prevedono una ulteriore disciplina di dettaglio (le “specifiche”): così accade nell'art. 34 del DM 44/2011 e così pure nel dpcm 13.11.2014 all'art. 2, con la particolarità che per quest'ultimo le specifiche tecniche sono accluse nei cinque allegati allo stesso provvedimento.

¹¹ (M. REALE – “I poteri di autentica dei Difensori” <http://ilprocessotelematico.webnode.it/i-poteri-di-autentica-dei-difensori/>); (N. GARGANO – Le novità nel PCT contenute nella legge di conversione del d.l. n. 83/2015 (http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000075029/Le_novita_nel_PCT_contenute_nella_legge_di_conversione_del_d_l_n_83_20))

Ora, è di tutta evidenza che il richiamo alle “*specifiche*” (anziché alle “*regole*”) contenuto nella norma primaria di cui all’art. 16 undecies DL 179/2012, come modificato dalla L. 132/2015, ha saltato a piè pari il passaggio delle regole tecniche, mandando al DGSIA il compito di scrivere quella che nel concreto non sarà una “specifica” quanto una vera e propria “regola”.

Fin qui nulla di male, si dirà: provveda il Ministro o il DGSIA, purché provveda qualcuno.

A ben vedere, però, poiché le specifiche tecniche promanano a loro volta, per loro stessa natura, dalle regole, e poiché all’art. 71 CAD è stato previsto espressamente il potere di partecipazione del Ministro della Giustizia alla relativa stesura, a mio modesto parere l’art. 16 undecies, così com’è stato scritto, lungi dal raggiungere lo scopo di sganciare il PCT dalle regole tecniche ex dpcm 13.11.2014, costituisce un tassello normativo in grado di portare l’interprete nella direzione esattamente opposta. E’ evidente allora che la Legge avrebbe dovuto richiamare non le “specifiche” quanto le “regole” tecniche emanate autonomamente dal Ministero della Giustizia: e di lì sarebbe disceso il potere del DGSIA di emanare, ove necessario, anche opportune specifiche di dettaglio.

E dunque, solo l’emanazione di specifiche tecniche (che nel concreto non saranno “specifiche” ma vere e proprie regole) da parte del DGSIA, che siano apertamente derogatorie rispetto agli artt. 4 e 6 del dpcm 13.11.2014, permetterà di raggiungere lo scopo prefissato dal Legislatore e sinora malamente attuato.

Vi sono però due considerazioni che, a mio modo di vedere, permettono ancora oggi e pure in assenza delle nuove specifiche tecniche, di eseguire notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94 anche di documenti in origine analogici.

La prima di esse – che mi pare però francamente non assistita da adeguata forza persuasiva – risiede nell’art. 34 DM 44/2011 che al comma 3 recita:

“Fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti”

Il ragionamento è più o meno questo: i poteri del DGSIA di emanare specifiche tecniche, anche di aggiornamento a quelle vigenti, trovano fonte nel DM 44/2011; la legge 132/2015 ha espressamente prescritto nuove specifiche finalizzate ad individuare la copia informatica oggetto dell’attestazione di conformità fatta su documento separato; fino all’emanazione delle nuove specifiche dovranno applicarsi quelle precedentemente utilizzate, ossia le regole del dpcm 13.11.201. Le quali, sia ben chiaro, includono anzitutto l’art. 3, e non solo il 4 ed il 6, di tal che la semplice allegazione di un documento recante l’attestazione allo stesso messaggio p.e.c. con ricevuta completa, in quanto immodificabile – così come tutti gli altri allegati e la stessa busta di trasporto – è in grado di garantire il legame atto-attestazione, senza necessità alcuna di impronte e riferimenti temporali.

Ove tale tesi non convincesse, vi sono due ulteriori argomenti che possono trarsi dalla stessa formulazione dell'art. 16 undecies DL 179/2012.

Il primo di essi risiede nel fatto che la seconda parte del comma 3 dell'art. 16 *undecies* prevede espressamente che *“se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione”*. I primi interpreti sostengono che tale norma costituirebbe una mera precisazione dell'obbligo, già previsto dall'art. 3 bis legge 53/94 (ma esteso ora alle copie informatiche di documenti informatici), di attestare la conformità della copia digitale oggetto di notifica nel corpo della relata e, quindi, in un documento separato, con conseguente esclusione della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 16 *undecies*, di attestare la conformità nella stessa copia informatica. Prova ulteriore ne sarebbe la modifica, apportata all'art. 3 bis L. 53/94, che richiama espressamente *“le modalità”* di cui all'art. 16 *undecies*.

Contrariamente a tale tesi può sostenersi invece che la norma così letta non avrebbe senso, dacché sarebbe meramente ripetitiva del contenuto dell'art. 3 bis, comma 5, lettera g, L. 53/94, il quale già prescrive che la relata di notifica debba contenere l'attestazione di conformità: per raggiungere il risultato di uniformare l'allocazione delle attestazioni (in relata di notifica in tutti i casi), sarebbe stato sufficiente modificare il comma 2 dell'art. 3 bis L. 53/94, sopprimendo le parole *“su supporto analogico”*.

Se pertanto deve attribuirsi un senso alla novella legislativa, il significato dell'inciso *“Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione”* non può che essere quello di riconoscere al rapporto *“busta di trasporto pec + allegati”* quel legame (indissolubile ed immodificabile, come riconosciuto del resto dall'art. 3 dpcm 13.11.2014) che permette di ricondurre l'attestazione di conformità alla copia attestata conforme: con conseguente esclusione della necessità di qualsivoglia ulteriore regola (o specifica) per le notifiche e con la conseguenza che il potere riconosciuto dalla stessa norma al DGSIA di emanare nuove specifiche si riferirebbe non alle notifiche, ma a tutti gli altri casi (depositi telematici – art. 16 decies) in cui l'Avvocato opti per l'attestazione di conformità contenuta in documenti separati: specifiche che pertanto potranno essere utilizzate, una volta emanate, anche per le notifiche via pec ma solo a scopo prudenziale e per conferire maggiore certezza in caso di allegazione multipla di copie digitali si originali analogici alla stessa busta di notifica.

Va infatti considerato che l'art. 16 *undecies* in realtà non attribuisce affatto al DGSIA il potere di dettare le modalità per l'attestazione di conformità. La norma demanda al DGSIA infatti l'indicazione degli strumenti tecnici per la **“INDIVIDUAZIONE”** della copia cui l'attestazione si riferisce, chiarendo che essa avviene esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche (*“l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”*).

Se le parole hanno un senso, aiutati dai comuni vocabolari secondo cui l'individuazione consiste nel *“rinvenimento, tra tante, della persona o della cosa che interessa, grazie ai*

suoi caratteri specifici”, un problema di individuazione del documento (con ricorso alle specifiche tecniche) si pone soltanto in caso di allegazione al messaggio di notifica di copie multiple di diversi documenti.

L’attestazione di conformità resta quindi atto a contenuto libero; essa può essere inclusa sia nel corpo del documento che in documento separato (nel caso delle notifiche essa andrà formulata nel corpo della realtà, e quindi, necessariamente in un documento separato): in tale ultimo caso, ove sia necessaria un’attività di individuazione della copia cui l’attestazione si riferisce, occorre rifarsi alle specifiche DGSIA. Ma se l’individuazione sia già di per sé univoca (perché, ad esempio, nella busta c’è solo un solo documento costituente copia digitalizzata di un atto/provvedimento cartaceo) il problema neanche si porrà.

Se nelle more intervenissero le auspiccate “specifiche” del DGISA, tireremmo un sospiro di sollievo.

Avv. Roberto Arcella